

**PROFESSIONISTI**

---

***Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato***di **Giovanna Greco**

Con il **D.M. 23 dicembre 2015**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2016, il Ministero della Giustizia ha dettato le regole per il riconoscimento del **bonus** previsto per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso di chiusura positiva della procedura di negoziazione assistita o di conclusione dell'arbitrato con lodo. Il riconoscimento del **beneficio fiscale** – reso strutturale dalla legge di Stabilità 2016 – riconosce, a fronte delle procedure concluse con esito positivo nel corso del 2015, un credito di imposta commisurato al compenso **fino a concorrenza di 250 euro**.

La richiesta del credito di imposta è trasmessa **esclusivamente** avvalendosi delle funzionalità del sito **internet www.giustizia.it**. Per i crediti d'imposta per il 2015, la trasmissione doveva essere effettuata non prima dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.

In merito al **riconoscimento del credito**, questo avverrà in maniera proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del *budget* di 5 milioni disponibile per quest'anno. Sarà lo stesso Ministero della Giustizia a comunicare al richiedente, **entro il 30 aprile 2016**, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in rapporto a ciascuno dei procedimenti interessati.

Alla richiesta deve essere allegata:

1. **copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione** dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a norma dell'art. 11 D.L. n. 132/2014 ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
2. **copia della fattura**, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
3. **copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione** del compenso nell'anno 2015;
4. copia del **documento di identità** del richiedente.

In caso di **definizione con successo di più negoziazioni assistite**, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Il credito d'imposta deve essere indicato in **dichiarazione dei redditi** e può essere **utilizzato**

**esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 telematico.** Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in **diminuzione** delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Si fa presente, inoltre, che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto dichiarativo, deve essere compilato il **rgo 16 del quadro CR** del modello UNICO 2016 PF, indicando:

- nella **colonna 1** (*Credito anno 2015*), l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016;
- nella **colonna 2** (*di cui compensato in F24*), il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
		1 ,00	2 ,00